

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 329
a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Traversini,
Giancarli, Giacinti, Rapa, Giorgini, Bisonni
presentata in data 10 dicembre 2019

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
18 GENNAIO 2010, N 2 “ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA
DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 2/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI).”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 7.1 nella l.r. 2/2010)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:

“Art. 7.1. (Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.

2. Nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della “Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale” (Intesa Gis 1N1007) i percorsi mountain bike sono classificati in:

- a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;
- b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formati per effetto del passaggio di pedoni ed animali e velocipedi;
- c) percorsi su singola traccia “single track”: percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente, e mantenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain-bike, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette “gravity” con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente e dotate di appositi regolamenti di fruizione.

3. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, individuano, formalizzandoli con proprio atto, anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell’Allegato A della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:

- a) a transito misto, ossia liberamente accessibili a mountain bike, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6;
- b) a transito esclusivo delle mountain bike, nelle ipotesi di “single track” o “bike park” di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte degli enti competenti o del soggetto gestore.

5. Gli enti proponenti di cui al comma 3 assicurano la manutenzione, anche a diverso titolo, dei percorsi individuati per la pratica della MTB. A tale scopo i medesimi possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso ovvero stipulare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo al fine di assicurare la gestione o la manutenzione del tracciato o di singoli tratti di esso.

6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare provvedimenti restrittivi all’utilizzo dei percorsi a transito misto sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell’intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.

7. Qualora i percorsi ricadano su terreni di proprietà privata si applica la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain-bike di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è rilasciato dagli enti locali territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A della presente legge.

9. I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati da parte del soggetto gestore secondo modalità stabilite nell'Allegato A di cui al comma 8, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone.

10. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992, su qualsiasi percorso MTB i bikers osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) utilizzo di un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia;
- b) la pratica della MTB è sempre vietata sui terreni coltivati;
- c) la pratica delle discipline di discesa pura (downhill) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera b) del comma 4;
- d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, così come definiti dall'articolo 50 del d.lgs. 285/1992.

11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo possono essere inseriti nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative di cui all'articolo 8 della presente legge.

12. Per gli aspetti non disciplinati dal presente articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.”

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:

“1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00:

- a) per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 dell'articolo 7.1;
- b) per la violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A della presente legge.”.

Art. 4

(Aggiunta dell'allegato A alla l.r. 2/2010)

1. Alla l.r. 2/2010 è aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge.

2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato di cui al comma 1 al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM) di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2010, come modificato dall'articolo 1, i percorsi MTB già realizzati ed in funzione alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano alle disposizioni in essa contenute.

2. La Giunta regionale adegua il provvedimento di attuazione di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2010 alle disposizioni contenute in questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE/ADEGUAMENTO DEI PERCORSI MTB.

Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati o di enti a carattere collettivo (quali a titolo esemplificativo associazioni mountain bike, gruppi sportivi, pro loco...) sulla base della loro competenza tecnica e tenuto conto dell'attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolta sul territorio, individuano i percorsi di cui all'articolo 7.1, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) i percorsi sono individuati con lo scopo di permettere al biker di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale e garantire la visita e la conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali del territorio regionale nonché la pratica della disciplina sportiva;
- b) particolare rilievo va attribuito alla realizzazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi, finalizzati ad aumentare il flusso turistico dei territori interessati, mediante la creazione di una Rete di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o intervallivi, con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la creazione di circuiti estesi è possibile includere brevi tratti su strade asfaltate, a bassa frequentazione di autoveicoli ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 30 km orari;
- c) vanno privilegiati i percorsi su un terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto con MTB o che possa essere reso idoneo, con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali rinvenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione della conformazione naturale del terreno;
- d) il bike park, costituito da un comprensorio di percorsi e attrezzature destinate esclusivamente alla pratica della Mountain bike, con particolare riferimento alle discipline c.d." gravity" deve essere dotato di specifici percorsi e di appositi regolamenti di fruizione ed essere contenuto in apposite aree debitamente segnalate;
- e) va attribuita particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è rivolta ad utenti che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e di necessaria competenza ciclistica;
- f) i nuovi tratti di percorso vanno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il ciclista al loro interno, al fine di garantire il minor danno ambientale possibile;
- g) per la realizzazione dei percorsi vanno utilizzati idonei accorgimenti per ridurre l'erosione e limitare la velocità ai fini della sicurezza degli utenti.

La progettazione dei nuovi percorsi dovrà tenere conto dei seguenti ulteriori criteri ed accorgimenti tecnici:

- a) mitigazione degli impatti visivi;
- b) sicurezza del tracciato;
- c) uso di materiali naturali e di provenienza locale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI MTB DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 7.1.

Il soggetto proponente i percorsi MTB di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7.1, oltre alla documentazione richiesta dalla specifica normativa di settore, deve allegare alla domanda di rilascio del titolo abilitativo i seguenti elaborati:

- a) cartografia dalla quale si evinca chiaramente il tracciato dei percorsi MTB e le interferenze con la viabilità principale e con la viabilità secondaria (compresi eventuali percorsi escursionistici presenti);

- b) traccia GPS del percorso;
- c) sviluppo altimetrico del percorso;
- d) tipologia di percorso (single track, bike park);
- e) grado di difficoltà tecnica del percorso;
- f) elenco e indicazione inerenti la cartellonistica informativa ed eventuali regolamentazioni specifiche;
- g) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;
- h) modalità di manutenzione;
- i) eventuale coinvolgimento di aree private;
- j) informazioni in merito alla disponibilità dei suoli.

Con riferimento ai percorsi che si estendono nel territorio di più comuni, la domanda diretta al rilascio del titolo abilitativo va presentata presso il Comune in cui il tracciato ricade in maniera prevalente.

SEGNALETICA DEI PERCORSI MTB.

I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati da parte del soggetto gestore che provvede inoltre ad installare in loco specifiche indicazioni circa i limiti al loro utilizzo, anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

La segnaletica può essere distinta in:

- a) pannelli di comunicazione contenenti le principali informazioni sul percorso, sulla sua difficoltà e sulle regole di comportamento;
- b) segnali di classificazione delle difficoltà del percorso da disporre lungo l'itinerario;
- c) segnali di divieto di transito ai pedoni (nei tratti di uso esclusivo delle MTB);
- d) segnali di avvertimento agli escursionisti ove è consentito il transito a MTB e pedoni (percorsi misti);
- e) segnali di avvertimento agli escursionisti e ai bikers alle intersezioni tra percorsi pedonali o misti e percorsi ad uso esclusivo delle MTB.

Le indicazioni tecniche e le modalità specifiche da seguire per l'apposizione della segnaletica sono individuate dalla Regione con apposito disciplinare tecnico.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495) e nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice di comportamento International Mountain Bicycle (IMBA), su qualsiasi percorso MTB i bikers devono rispettare regole che tutelino la propria e l'altrui sicurezza e in particolare:

- a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso, alle condizioni ambientali, alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo o arrecare danno a se stessi o agli altri;
- b) attenersi alle disposizioni riportate nella segnaletica o impartite dal personale eventualmente presente (bike park);
- c) dare la precedenza ai pedoni e agli altri utenti deboli;
- d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o persone che praticano il trekking ed utenti a cavallo;
- e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere comunque commisurata al grado di esperienza e al tipo di terreno;
- f) restare sui percorsi già tracciati;
- g) non disperdere nell'ambiente alcun tipo di rifiuto;

- h) rispettare la proprietà privata;
- i) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
- j) evitare di viaggiare da soli in situazioni pericolose;
- k) non urlare, diffondere musica e danneggiare le piante;
- l) rispettare chi pratica l'attività di gestione e prelievo faunistico.